Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Mercoledì, 12 luglio 1933 - ANNO XI — Numero 160

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 12 LUGLIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Società delle Guidovie centrali venete, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 87ª estrazione del 12 giugno 1933. — **Consorzio di bonifica delle Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, in Legnago:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1933. — **Debito unificato della città di Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 104ª estrazione. — **Municipio di Ferrara:** Elenco delle obbligazioni del Prestito di L. 2.000.000 sorteggiate nella 7ª estrazione del 12 giugno 1933. — Elenco delle obbligazioni dei Prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate nella 18ª estrazione del 5 giugno 1933. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1933. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1933. — **Città di Chiavari:** Elenco delle obbligazioni del Prestito civico sorteggiate nella 31ª estrazione del 14 giugno 1933. — **Comune di Cureggio (Novara):** Obbligazioni del Prestito comunale sorteggiate nella 1ª estrazione del 28 maggio 1933. — **Comune di Pisogne (Brescia):** Elenco delle obbligazioni del Prestito 5 % sorteggiate il 9 giugno 1933. — **Società anonima Dufour Lepetit, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1933. — **Municipio di Ferrara:** Elenco delle obbligazioni del Prestito di L. 6.000.000 sorteggiate nella 9ª estrazione del 10 giugno 1933. — **Società anonima Cartiere del Rapido, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1933.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento della temporanea direzione del Ministero dell'aeronautica a S. E. il Capo del Governo.

Con decreto del 17 giugno 1933 Sua Maestà il Re ha affidato la direzione del Ministero dell'aeronautica a S. E. il Capo del Governo per il periodo in cui il Ministro on. Italo Balbo parteciperà alla Crociera aerea transatlantica.

(5141)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 773.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 774.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 775.

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la prosecuzione della costruzione, a cura diretta dello Stato, della strada autocamionale fra Genova e Serravalle Scrivia.

Art. 2.

La strada provinciale Chivasso-Crescentino-Casale è classificata tra le strade statali e prenderà il n. 31-*bis* e la denominazione « del Monferrato ».

Art. 3.

E' autorizzata l'esecuzione dei seguenti lavori:

1° completamento della sistemazione della strada statale dei Giovi n. 35 (tronco da Serravalle-Scrivia per Tortona-Casteggio-Pavia-Milano con diramazione Serravalle-Spinetta);

2° completamento della sistemazione della strada statale Padana Inferiore n. 10 (tronco Spinetta-Alessandria-Asti-Torino);

3° nuova sistemazione della strada statale del Monferrato n. 31 (tronco Vercelli-Alessandria);

4° sistemazione della nuova strada statale del Monferrato n. 31-*bis* (tronco Chivasso-Crescentino-Casale).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi da essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una seconda anticipazione di L. 100.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 3.

La somministrazione sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate, a decorrere dal 1° gennaio 1934, su richiesta de Ministro per le finanze in relazione ai fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

La somma come sopra anticipata dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1° luglio 1934, in 10 annualità comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 5,50 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1934-35.

Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 5,50 per cento dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi del 5,50 per cento a debito della Cassa depositi e prestiti e verranno portati in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati con la presente legge, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 776.

Espropriazione, restauro e sistemazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a provvedere alla espropriazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui.

Art. 2.

L'Amministrazione dello Stato è, altresì, autorizzata a provvedere alle opere di sistemazione e di restauro del detto edificio.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per l'espropriazione e per i lavori predetti sarà fatto fronte con le disponibilità che risulteranno sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580, e del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756.

La esecuzione delle espropriazioni e delle opere di cui trattasi verrà disposta in relazione all'effettivo accertamento delle disponibilità con le quali debbono essere fronteggiate le spese relative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA —
ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 777.

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna è rettificato in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 778.

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'articolo 1, comma 2°, la lettera *a*) è modificata come segue:

« *a*) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni 6 nei modi stabiliti dal 1° comma del seguente articolo 8, oppure quella a premio di anni 4; ».

Art. 3.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del C.R.E.M. è diviso nelle seguenti categorie:

1. Marinai;
2. Segnalatori;
3. Cannonieri;
4. Elettricisti;
5. Specialisti direzione tiro;
6. Istruttori educazione fisica;
7. Aiutanti;
8. Carpentieri;
9. Radiotelegrafisti;
10. Siluristi;
11. Torpedinieri;
12. Palombari;
13. Meccanici;
14. Furieri;
15. Infermieri;
16. Fuochisti;
17. Musicanti;
18. Trombettieri;
19. Portuali.

Le categorie possono essere divise in specialità a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'Ordinamento di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale ».

Art. 4.

Nell'art. 4:

a) dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti in servizio dopo il 52° anno di età in base all'art. 90, lettera *a*), è assegnata la classifica di capi di 1ª classe trattenuti »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole « capi di 1ª classe », sono aggiunte le altre: « compresi fra questi i capi di 1ª classe trattenuti ».

Art. 5.

Nell'art. 5 sono apportate le seguenti aggiunte:

a) in fine del 3° comma sono aggiunte le parole: « Il numero dei capi di 1ª classe trattenuti è stabilito separatamente da quello dei capi di 1ª classe. Esso non può essere superiore a 300 »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole: « Il numero globale dei sottufficiali », sono aggiunte le seguenti: « compresi i capi di 1ª classe trattenuti ».

Art. 6.

L'art. 8 è così modificato:

« Per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialità del C.R.E.M., il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei, suddivisa in due distinti periodi: il primo di anni quattro ed il secondo di anni due, da concedersi, a domanda degli interessati, al termine del primo, semprechè i richiedenti siano giudicati meritevoli di proseguire nella carriera.

Ha facoltà inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio, con ferma di anni quattro, per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi, nonchè di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio che abbiano contratta la ulteriore ferma volontaria a premio di anni due, di cui al successivo art. 16, per corrispondere ad eventuali necessità nei ruoli di carriera.

Tale concorso sarà bandito, dopo il primo anno della predetta ferma biennale, tra quelli che lo domanderanno e che saranno giudicati meritevoli per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario e con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione del pre-

sente testo unico. Il regolamento stesso prescriverà le norme ed i criteri di scrutinio ».

Art. 7.

Nel 1° comma dell'art. 12, la parte relativa al corso I.G.P. è così modificata:

« *Corso I. G. P. (Istruzione Generale Professionale)* per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del 2° periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.

I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I.G.P. possono venir prosciolti di autorità dall'ulteriore ferma volontaria e congedati, in base al disposto del successivo articolo 19. Ai sottocapi volontari a premio che non ottengono la idoneità al termine di detto corso si applica invece il penultimo comma del successivo art. 15 ».

Art. 8.

Nel titolo dell'art. 13 e nell'ultimo comma dell'articolo stesso sono soppresse le parole « di idoneità » dopo le parole « esami ».

Inoltre, nell'art. 13, prima del 1° comma, sono aggiunti i seguenti:

« Possono essere nominati sottotenenti del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo i capi di 1ª classe delle categorie stabilite con decreto del Ministro per la marina ».

« Lo stesso decreto indicherà anche in quale ruolo degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi i detti capi di 1ª classe potranno essere nominati sottotenenti ».

Art. 9.

Il 2° comma dell'art. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'art. 12, possono aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria ».

Art. 10.

I primi due comma dell'art. 15 sono così modificati:

« Il Ministro per la marina ha facoltà di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8, ai sottocapi volontari a premio, vincolati dalla ferma biennale prevista dal successivo art. 16. Otterranno tale commutazione i primi risultati nella graduatoria compilata con le modalità di cui al precitato articolo 8, in relazione ai posti disponibili, messi a concorso per ciascuna categoria. La commutazione stessa sarà però resa definitiva, dando quindi diritto al passaggio in carriera, soltanto dopo l'esito favorevole del corso I.G.P., che sarà seguito prima che abbia termine il secondo anno della ferma complementare biennale a premio.

Nel caso di insuccesso al corso predetto, i riprovati saranno ripristinati nella ferma complementare biennale a premio ».

Art. 11.

All'art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

« Dopo il dodicesimo anno di ferma (e cioè dopo la sesta ferma complementare a premio di un anno), le ulteriori ferme annuali si intendono concesse senza diritto ad alcun premio. Da tale epoca gli interessati potranno restare in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo necessario per maturare il diritto a pensione da liquidare a suo tempo con le norme in vigore sulla paga da essi percepita ».

Art. 12.

Nell'art. 17, comma 1° e comma 2°, la data « 1° dicembre » è sostituita con « 1° ottobre ».

Art. 13.

L'art. 18 è così modificato:

« La rafferma ha la durata di anni sei e viene concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P., di cui all'art. 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potrà coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilità degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'art. 5 del vigente ordinamento, lo consentano.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C.R.E.M un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.

I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'è detto all'art. 55.

In tal caso la rafferma, se concessa, avrà decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sarà corrisposto dalla data della effettuata concessione.

Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'art. 70-*bis* del presente testo unico, le autorità, che formuleranno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

Nel caso di accoglimento della domanda, la rafferma decorrerà dal giorno in cui gli interessati hanno ultimata la ferma volontaria biennale a premio.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili ».

Art. 14.

Il 5° comma dell'art. 25 è così modificato:

« Gli arruolati *D* che per mancanza di requisiti fisici non possono essere ammessi a seguire i corsi di ufficiali di complemento, sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti. Gli arruolati *L*, nelle stesse condizioni, saranno tutti classificati furieri *L* ».

Art. 15.

Nel 1° comma dell'art. 31 le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti » sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

Art. 16.

In fine dell'art. 37 sono aggiunti i comma seguenti:

« Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'art. 70 *bis* del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera *b*) decorrerà dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sarà quella prevista dall'art. 18.

Verrà loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera *a*), all'atto della concessione della rafferma stessa ».

Art. 17.

L'art. 38 è così modificato, fatta eccezione per gli ultimi tre comma, che rimangono invariati:

« Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

L. 500 per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A, elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

L. 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti O. ed A., infermieri, musicanti e portuali;

L. 800 per i torpedinieri;

L. 1000 per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P. e palombari, per ogni anno di servizio prestato;

« *b*) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.

A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei e vogliano o debbano congedarsi, al termine delle stesse, sarà corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.

Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari, i premi di cui al precedente capoverso, accresciuti delle corrispondenti annualità, verranno corrisposti all'atto del congedamento. Nessun premio spetterà oltre i dodici anni di ferma complessivamente ».

Art. 18.

Nel 1° comma dell'art. 39, le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti », sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

Art. 19.

Nel 1° comma dell'art. 48, la parola « dicembre » è sostituita con la parola « ottobre ».

Art. 20.

In fine dell'art. 43 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti è fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe ».

Art. 21.

Il 1° periodo dell'art. 53 è modificato come segue:

« Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59, i capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nei quali può essere loro concesso tale grado, a norma dell'art. 13 del presente testo unico ».

Art. 22.

All'art. 56 sono apportate le varianti sottoindicate:

a) nel 1° comma le parole « 2 capitani di vascello, membri; 2 capitani di fregata o di corvetta, membri » sono così modificate:

« Quattro ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore, di cui almeno uno avente grado di capitano di vascello ed uno avente grado di capitano di fregata, membri »;

b) nel 2° comma le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

c) nel penultimo comma sono aggiunti i seguenti numeri:

« 4°) sull'ammissione dei capi di 1ª classe agli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi;

5°) sulle domande dei capi di 1ª classe per essere trattenuti in servizio oltre il 52° anno di età »;

d) l'ultimo comma è abrogato.

Art. 23.

È abrogato il secondo comma dell'art. 57.

Art. 24.

All'articolo 66 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante*: nella colonna 6 della Tabella *A*, nella parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo che per il concorso a capo musicante di 1ª classe, per il quale il limite sarà di 8 volte il numero dei posti messi a concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 73 ».

2ª *Variante*: la penultima e l'ultima colonna (colonne 6 e 7 della Tabella *A*), nella parte relativa all'avanzamento da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi sono modificate come segue:

a) colonna 6:

« Il Ministero fissa volta per volta l'aliquota dei capi di 1ª classe di ciascuna categoria per i quali è prevista la nomina a sottotenente del C.R.E.M., tenendo conto delle vacanze prevedibili, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, nel ruolo degli ufficiali del C.R.E.M., nel quale i capi di 1ª classe da scrutinare possono conseguire la nomina a sottotenente.

Il numero complessivo dei capi di 1ª classe da scrutinare, per ciascun quadro di avanzamento, sarà corrispondente al quintuplo circa delle dette vacanze prevedibili, e in nessun caso sarà inferiore a 10 per ciascun ruolo.

Nel caso di quadro di avanzamento per sottotenente in un ruolo di ufficiali del C.R.E.M., nel quale possono essere nominati capi di 1ª classe di diverse categorie, questi saranno chiamati allo scrutinio in numero proporzionale, in massima, alla quota parte assegnata alla propria categoria nel corrispondente ruolo di ufficiali del C.R.E.M. In tal caso, nello stabilire le aliquote saranno considerati soltanto i capi di 1ª classe di ciascuna categoria, che, avendo raggiunte le prescritte condizioni, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 13 ».

b) colonna 7:

« Numero delle vacanze previste, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, negli organici dei sottotenenti del C.R. E.M. del ruolo per il quale devesi compilare il quadro di avanzamento, più il 25 % delle stesse con arrotondamento

in eccesso. In nessun caso il numero degli inscritti in quadro di avanzamento, sarà inferiore a due per ogni ruolo ».

3ª *Variante*: Nella Tabella B, l'intestazione delle colonne 3, 4, 5, 6 e 7 è modificata come segue:

colonna 3: « marinai, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, carpentieri, siluristi, meccanici »;

colonna 4: « segnalatori (+ +); istruttori di educazione fisica; aiutanti e radiotelegrafisti »;

colonna 5: « furieri, furieri S. ed infermieri »;

colonna 6: « torpedinieri »:

colonna 7: « palombari, fuochisti (+++), musicanti, portuali, cannonieri costieri (+ + + +) ».

4ª *Variante*: nella nota (+) alla Tabella B, le parole « ed i torpedinieri E » sono sostituite dalle seguenti « e gli elettricisti ».

Art. 25.

Nel terz'ultimo comma dell'art. 67, le parole « od i prescritti esami di idoneità all'avanzamento » sono modificate come segue: « o gli esami prescritti per l'avanzamento ».

Art. 26.

Il 1° comma dell'art. 69 è così modificato:

« I sottocapi volontari ordinari ammessi al corso I.G.P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianità, sottocapi brevettati con la data che sarà, annualmente, stabilita dal Comando superiore del C.R.E.M., e che sarà unica per tutti i sottocapi della stessa anzianità promossi alla fine di detto corso. Tale data in nessun caso potrà essere anteriore a quella degli esami sostenuti. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza però frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei, vengono classificati sottocapi brevettati, in coda al proprio corso, con decorrenza unica che sarà annualmente stabilita dal Comando superiore del C.R.E.M. ».

Art. 27.

All'art. 70 sono apportate le seguenti varianti:

A) È soppresso il 3° comma:

B) Nell'ultimo comma, dopo le parole: « vincolati a ferme complementari », sono aggiunte le seguenti: « qualora abbiano compiuti 12 anni di servizio ».

Art. 28.

Dopo l'art. 70 è aggiunto il seguente articolo 70-*bis*:

« Art. 70-*bis*. — *Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo.*

« Potranno essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore del 10 % dei posti messi ogni anno a concorso per le singole categorie i sottocapi vincolati a ferme annuali, in seguito a proposta compilata dall'autorità dalla quale l'interessato dipende, conformemente ai criteri ed alle modalità stabilite dall'art. 67 per le promozioni a scelta eccezionale, in quanto applicabili.

Appena conseguita tale promozione eccezionale, gli interessati prenderanno posto nel ruolo di anzianità della propria categoria in coda ai pari grado del proprio corso ed assumeranno la stessa anzianità di grado in relazione al futuro loro avanzamento ».

Art. 29.

Nell'ultimo comma dell'art. 73, le parole « nel numero quadruplo » sono sostituite con le seguenti: « in numero uguale ad otto volte ».

Art. 30.

Nel 2° comma e nella lettera *a*) del 3° comma dell'art. 74 sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esami ».

Art. 31.

Nell'art. 90:

1° Dopo l'ultimo comma della lettera *a*), è aggiunto il comma seguente:

« I capi di 1ª classe che raggiungono l'età di 52 anni possono, in seguito a loro domanda, essere mantenuti in servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 56, fino al compimento del 56° anno di età, purchè conservino l'idoneità fisica e negli esami da essi sostenuti per la nomina a sottotenente del C.R.E.M. abbiano conseguita l'idoneità. Durante il periodo in cui sono mantenuti in servizio, essi non possono più essere scrutinati per la nomina ad ufficiale e, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4, assumono la denominazione di capi di 1ª classe trattenuti ».

2° La lettera *b*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *b*) *Per infermità.* Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio, tale inabilità, nei casi di infermità temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa ».

Art. 32.

Nell'art. 92, i numeri 2° e 3° relativi alla rimozione sono sostituiti dai seguenti:

« 2°) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune nel Libro II, Titolo I - Capo I (esclusi gli articoli 273 e 274) - Capo II - Capo IV - Capo V (articoli da 301 a 307); Titolo II - Capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) - Capo II (articoli 349 e 351): - Titolo III - Capo I (articoli 368 e da 371 a 377); Titolo V (articoli da 416 a 419); Titolo VI - Capo I - Capo II (articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); Titolo VII - Capo I - Capo II (articoli da 467 a 471) - Capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); - Titolo IX - Capo I - (articoli 519, 520 e 521) - Capo II (articoli da 530 a 537); Titolo XI - Capo II (articolo 564); Titolo XIII - Capo I (articoli 624, 625 e da 628 a 634) - Capo II (articoli 640, 645, 646 e 648) nonchè per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi secondo e successivi del Codice di commercio;

3°) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata ».

Art. 33.

La prima parte del 1° comma dell'art. 96 è così modificata:

« I sottufficiali possono, dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, purchè non con-

gedati da più di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: ».

Art. 34.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 100.

Art. 35.

Dopo l'art. 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-*bis*. — *Prima formazione della categoria specialisti direzione tiro* (S.D.T.).

« La categoria specialisti di tiro (S.D.T.) sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi come segue.

Entreranno a far parte di detta categoria, purchè fisicamente e professionalmente idonei:

a) i capi cannonieri S.D.T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi cannonieri S.D.T. ed i sottocapi S.D.T. che abbiano già favorevolmente compiuto il corso I.G.P.: l'idoneità professionale dovrà risultare da speciali rapporti dei Comandi dai quali essi dipendono.

Tanto per i secondi cannonieri S.D.T. predetti, che non abbiano seguito il corso P., quanto per i sottocapi cannonieri S.D.T. che abbiano frequentato il corso I.G.P., il passaggio, per il quale siano stati giudicati idonei, sarà definitivo in seguito all'esito favorevole di un corso integrativo, che essi saranno chiamati a seguire, riguardante i servizi della nuova categoria;

b) i sottufficiali torpedinieri E.T. ed i sottocapi e comuni torpedinieri E.T., i sottufficiali cannonieri A.T. ed i sottocapi cannonieri A.T., subordinatamente al giudizio specifico dei Comandi dai quali attualmente dipendono, e dopo esito favorevole di un corso integrativo;

c) gli allievi torpedinieri E. che, scelti durante il corso O., per le loro speciali attitudini, a compiere un tirocinio teorico ed uno pratico, siano riconosciuti idonei per il passaggio.

I sottocapi cannonieri S.D.T., che non hanno ancora seguito il corso I.G.P., saranno scrutinati per l'idoneità al passaggio nella categoria solo quando dovrà essere decisa la loro ammissione al corso I.G.P. Frattanto essi continueranno a svolgere le loro mansioni da sottocapi cannonieri S.D.T.

I cannonieri di 1ª classe S.D.T. ed i cannonieri di 1ª classe A. T. continueranno nel loro servizio attuale, e verranno promossi sottocapi con le norme vigenti all'atto del loro ingresso in servizio. Essi potranno ottenere il passaggio nella nuova categoria, quando dovrà essere decisa la loro ammissione nel corso I.G.P.

I sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria cannonieri, specialità S.D.T., non riconosciuti idonei al trasferimento iniziale od ai tirocini integrativi, continueranno a prestar servizio nelle loro destinazioni come cannonieri S.D.T., fino a che non saranno sostituiti da pari grado della categoria S.D.T.; dopo sostituiti verranno trasferiti di autorità nei cannonieri P.

I capi cannonieri A.T. ed i capi torpedinieri E.T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi, i sottocapi e comuni delle specialità cannonieri A.T. e torpedinieri E.T., che non vengano ritenuti idonei ai corsi per essi previsti, rientreranno nelle rispettive categorie di provenienza ».

Art. 36.

Dopo l'art. 101 è aggiunto il seguente:

« Art. 101-*bis*. — *Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi*.

« Le categorie elettricisti e siluristi saranno costituite con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

Esse comprenderanno i militari che attualmente appartengono rispettivamente alle specialità E. ed S. della categoria torpedinieri. A quest'ultima categoria resterà pertanto assegnato soltanto il personale minatore, mentre i torpedinieri P entreranno anche essi a far parte della categoria palombari, di nuova istituzione, giusta l'articolo seguente ».

Art. 37.

Dopo l'art. 101-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 101-*ter*. — *Prima formazione della categoria palombari* ».

« Nella sua prima formazione, la categoria palombari sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

Entreranno a far parte di detta categoria:

a) i sottufficiali muniti di certificato di palombaro, che non rivestano il grado di capo di 1ª classe, purchè giudicati fisicamente e professionalmente idonei, giusta le norme contenute nell'ordinamento della categoria palombari;

b) tutti i sottocapi torpedinieri e nocchieri volontari a premio muniti dell'attuale certificato di palombaro di 1ª classe, e tutti i sottocapi nocchieri e marinai volontari a premio attualmente palombari di 2ª classe, purchè giudicati professionalmente idonei come sopra è detto;

c) tutti gli allievi palombari di leva e volontari a premio, che attualmente seguono il corso, e che otterranno il certificato di palombaro ordinario.

Gli attuali capi torpedinieri minatori di 1ª classe, muniti del certificato di palombaro di 1ª e 2ª classe, conserveranno il certificato stesso, rimanendo nella propria categoria di provenienza (torpedinieri).

Tutti i militari muniti del certificato di palombaro di 2ª classe, che non supereranno la prova in mare, restando nella categoria di provenienza, potranno conservare il certificato di palombaro di 2ª classe, ma non potranno progredire, e saranno destinati presso i nuclei meno importanti in aiuto ai palombari ordinari, purchè atti ad eseguire quei lavori previsti pel conseguimento del brevetto a 30 metri.

Le ulteriori permanenze di personale nella categoria palombari, saranno regolate dalle norme dell'ordinamento e regolamento della categoria palombari, norme che presentano carattere di analogia con quelle che regolano tutte le altre categorie del C.R.E.M. ».

Art. 38.

Nell'art. 102:

A) nel titolo e nei comma 1° e 2° dell'articolo, le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

B) alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e quelle relative all'avanzamento a capo di 1ª classe, che sarà effettuato con criterio della scelta comparativa, secondo è stabilito per le altre categorie dalla tabella *A* dell'art. 66 ».

Art. 39.

Dopo l'art. 102 è inserito il seguente:

« Art. 102-*bis*. — *Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione* ».

« Per i personali che entreranno a far parte delle categorie di nuova istituzione, le condizioni generali e quelle minime di imbarco da essi già acquisite, per l'avanzamento nelle categorie di provenienza, saranno computate agli effetti del loro avanzamento nelle nuove categorie ».

Art. 40.

L'art. 103 è così modificato:

« La disposizione del penultimo comma dell'art. 5 avrà vigore a cominciare dal 1° gennaio 1939.

Fino al 31 dicembre 1938 le aliquote previste dal precitato comma dell'art. 5 potranno essere superate, senza eccedere quella del 17 % fissata per i sottufficiali dall'art. 6 del testo unico approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, di tanti posti quanti eventualmente potranno occorrere per promuovere al grado di secondo capo i sottocapi reclutati nel 1931 e negli anni precedenti ».

Art. 41.

Dopo l'art. 103 è aggiunto il seguente art. 103-*bis*:

« Il disposto degli articoli 18 e 70 circa la data di promozione a secondo capo non si applica a tutti i sottocapi brevettati provenienti da arruolamenti volontari anteriori al 1933: questi continueranno ad essere promossi secondi capi al termine dei sei anni di ferma ».

Art. 42.

All'art. 105 è aggiunto il seguente comma:

« Tale norma non si applica ai volontari di cui al comma precedente, i quali non potranno raggiungere le condizioni per essere promossi secondi capi; essi saranno congedati il 1° ottobre dell'anno in cui ha termine la loro ferma ».

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 43.

I quadri di avanzamento per la promozione a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi ora vigenti cesseranno di avere vigore secondo è disposto dall'art. 62 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914.

Art. 44.

I capi di 1ª classe che avessero già superato con esito favorevole gli esami per la promozione a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in base alle norme ora vigenti, potranno essere scrutinati per la compilazione dei futuri quadri di avanzamento per la promozione a detto grado soltanto se avranno superato nuovi esami con le norme e su programmi da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio superiore di marina.

Essi dovranno inoltre possedere l'idoneità fisica accertata con apposita visita sanitaria.

Art. 45.

Alla votazione che i capi di 1ª classe di cui al precedente articolo otterranno in ciascuna prova di esame verrà aggiunto un punto (votazione in ventesimi), che sarà utile a tutti gli effetti, sia per l'ammissione allo scrutinio e per la determinazione della graduatoria, sia per raggiungere l'idoneità richiesta per il trattenimento in servizio oltre il 52° anno di età.

Se i capi di 1ª classe di cui al comma precedente fossero stati inscritti nel quadro di avanzamento dell'anno in corso, alla votazione da essi ottenuta in ciascuna prova di esame saranno invece aggiunti due punti in più (votazione in ventesimi), ai fini indicati nel precedente comma.

Art. 46.

I capi di 1ª classe inscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promozione a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, se dovessero, in seguito, rinunciare definitivamente a sostenere gli esami di cui al precedente art. 44, potranno, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 5 e 90 lettera *a*) del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, modificati con gli articoli 5 e 31 della presente legge, aspirare al trattenimento in servizio attivo oltre il 52° anno di età.

Lo stesso trattamento sarà fatto ai capi di 1ª classe che fossero stati compresi nei quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi per l'anno 1932, e che, dichiarati idonei in occasione dei quadri di avanzamento pel 1933, non fossero stati inscritti nei quadri stessi.

Art. 47.

I capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi, che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero già rinunciato per due volte a sostenere gli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi o fossero stati riprovati negli esami stessi, ovvero, pur avendo superato tali esami, fossero stati comunque dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento, non potranno in alcun caso essere trattenuti in servizio oltre il 52° anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 779.

Indennità di missione ai supplenti postali telegrafici di ricevitorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto del 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930-IX;

Vista la legge del 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai supplenti postali telegrafici di ricevitorie, in attività di servizio, inviati in missione presso uffici principali, retti normalmente da personale di ruolo e situati fuori del Co-

mune di residenza ed a quelli da inviarsi negli uffici postelegrafici situati in località climatiche e balneari, spettano, per ogni giorno di effettivo servizio prestato, le diarie al lordo delle ritenute erariali di L. 26,40 per il 1° mese, di L. 17,60 pel 2° e 3° mese, di L. 13,20 qualora la missione si protragga oltre i 90 giorni.

Sarà corrisposta invece la diaria lorda di L. 13,20 sin dal primo mese, e per ogni giorno di servizio effettivo, ai supplenti assunti temporaneamente negli uffici principali dello stesso Comune di residenza.

Le misure delle diarie suindicate s'intendono già depurate della riduzione del 12 %, prevista dal R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930-IX.

Art. 2.

Ai supplenti che si recano fuori della propria residenza sono dovute le diarie, nella misura indicata al precedente articolo 1, anche per i giorni strettamente necessari per raggiungere il luogo della missione e per il ritorno in sede.

Spetta loro inoltre il rimborso del costo dei relativi biglietti ferroviari di 2ª classe, a tariffa differenziale *C*, aumentato del 17,60 %, a condizione però che producano i relativi scontrini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933.

Norme concernenti l'uso facoltativo delle divise per il rettore, i membri del Senato accademico ed i professori della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della Regia università di Messina di fare uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 10, foglio n. 256.

ALLEGATO A.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Messina.

Toga di stoffa nera accrespata alle spalle allo attacco delle maniche.

Maniche allargate in basso con mostra rivoltata di raso bleu per i professori della Facoltà di giurisprudenza, di raso rosso per quelli della Facoltà di medicina e chirurgia, di raso verde per i professori della Facoltà di scienze e di raso amaranto per la Scuola di farmacia.

Per il rettore la mostra rivoltata alle maniche sarà di raso color rosso amaranto con filettatura di oro (colori dello stemma di Messina).

Per i membri del Senato accademico la mostra rivoltata alle maniche sarà del colore delle rispettive Facoltà, con filettatura di argento.

Tocco di seta nera a forma rotonda, con filettatura d'oro per il rettore e d'argento per i componenti il Senato accademico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1933.

Disposizioni concernenti il grado d'infiammabilità dei liquidi combustibili immessi nei depositi costieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale n. 974 del 29 aprile 1917 per i depositi che presentano pericoli di scoppio e d'incendio;

Visto il decreto Ministeriale, in data 7 marzo 1923, col quale in deroga alle norme contenute nel regolamento sopra citato, per la durata di anni 5, dal 17 marzo 1923 al 16 marzo 1928, e subordinatamente a determinate condizioni veniva consentita l'immissione di liquidi con punto di infiammabilità non inferiore a 66° nei depositi di cui alla lettera *c*) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento stesso;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 marzo 1928 col quale veniva per un quinquennio prorogata la disposizione di cui sopra prescrivendo per i liquidi un punto di infiammabilità non inferiore a 65°;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per le materie esplosive in data 22 aprile 1933-XI;

Presi accordi col Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di publicazione del presente decreto, è consentita l'immissione di liquidi combustibili a punto di infiammabilità superiore a 55° C nei depositi di cui alla lettera *c*) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, con l'avvertenza che quando il punto di infiammabilità sia inferiore a 65° (ma non sotto a 55°) la prova dell'infiammabilità deve essere integrata da una prova di distillazione frazionata nella quale non si dovrà avere a 150° più del 2% di distillato.

Questa disposizione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, ogni qualvolta il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) lo ritenga opportuno ed è subordinata alle seguenti condizioni oltre a quelle previste dal regolamento suddetto per i depositi di sostanze della categoria *C*;

1° i serbatoi situati all'aperto devono essere provvisti, nel punto più alto del coperchio, di uno sfiatatoio in diretta e costante comunicazione con l'atmosfera, ma protetto da reticella metallica;

2° i serbatoi con coperchio situati entro locali devono essere muniti, nel punto più alto, di un tubo sfiatatoio a reticella metallica che sbocchi all'esterno del fabbricato;

3° quando i serbatoi non sono provvisti di coperchio, i locali che li contengono debbono avere larghe finestre di aerazione senza imposte di chiusura, ma semplicemente difese da reti metalliche;

4° i locali dove si eseguono manipolazioni dei liquidi combustibili, devono avere sempre finestre di aerazione come al n. 3;

5° entro il recinto dei depositi ed all'interno dei magazzini non si devono mai accendere fuochi nè riscaldare saldatori, nè fumare, nè fare uso di lampade ordinarie. Sono soltanto ammesse lampade elettriche impiantate secondo le norme del paragrafo 16°;

6° i serbatoi carichi per il trasporto, nonchè quelli vuoti, che hanno contenuto tali olii combustibili, debbono essere tenuti ermeticamente chiusi;

7° quando si deve provvedere alla pulizia interna di un serbatoio che ha contenuto olii combustibili, si deve procedere all'apertura del serbatoio con precauzione, nè gli operai debbono entrarvi se non dopo averlo lasciato aperto un tempo sufficiente affinchè i vapori infiammabili siano stati espulsi;

8° quando occorra riscaldare l'olio per facilitare il travaso, il riscaldamento dovrà ottenersi a mezzo di serpentini di vapori e mai a fuoco diretto;

9° in prossimità dei serbatoi e dei magazzini si debbono tenere sempre dei depositi di sabbia a portata di mano, ai sensi del comma 4° del paragrafo 21°;

10° nell'impiego del combustibile nei forni delle caldaie, si debbono usare le precauzioni del caso, tenuto presente che i vapori che si possono sviluppare dalla nafta formano facilmente miscele esplosive.

Art. 2.

Coloro che, in base al decreto 8 marzo 1928, già abbiano ottenuta l'autorizzazione di immettere nei depositi liquidi con grado di infiammabilità non inferiore a 65° possono continuare ad usufruire della autorizzazione per altri cinque anni, con facoltà d'immettere nei depositi liquidi con grado d'infiammabilità superiore a 55°.

Coloro che, invece, intendono per l'avvenire valersi della facoltà di cui allo articolo precedente, dovranno farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

L'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1 sarà fatto da una Commissione costituita nel modo stabilito dall'art. 20 del regolamento, approvato dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, per i collaudi degli stabilimenti della categoria *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5114)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Ambra (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ambra (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ambra (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 42.

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pozzo della Chiana (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo

Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 41.

(5058)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-281 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Francesco fu Francesco e fu Persic Giuseppina, nato a Ossegliano il 31 dicembre 1881 e residente a Ossegliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria-Gabriela fu Pietro Zizmond, nata a Ville Montevecchio il 21 marzo 1892, moglie;
Spacapan Rodolfo, nato a Ossegliano il 6 febbraio 1912, figlio;
Spacapan Francesco, nato a Gorizia il 16 agosto 1913, figlio;
Spacapan Gennaio, nato a Ville Montevecchio il 13 settembre 1915, figlio;
Spacapan Maria, nata a Gorizia il 27 ottobre 1918, figlia;
Spacapan Anna, nata a Ville Montevecchio il 5 ottobre 1920, figlia;
Spacapan Miroslao, nato a Ville Montevecchio il 25 novembre 1922, figlio;
Spacapan Giuseppe, nato a Ville Montevecchio il 14 aprile 1925, figlio;
Spacapan Daniela, nata a Ville Montevecchio il 18 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1428)

N. 50-285 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giuseppe di Giuseppina Spacapan, nato a Volosca-Abbazia il 21 settembre 1903 e residente a San Tommaso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria fu Giuseppe Plesnicar, nata a Ternova della Selva il 29 luglio 1904, moglie;
Spacapan Ermenegilda, nata a S. Croce di Aidussina il 9 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1431)

N. 50-287 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Lodovico di Michele e di Pavletic Francesca, nato a Merna il 6 settembre 1882 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Rosalia di Giuseppe Nemec, nata a Merna il 22 ottobre 1883, moglie;
Spacapan Michelina, nata a Merna il 6 gennaio 1910, figlia;
Spacapan Ladislao, nato a Merna l'11 febbraio 1915, figlio;

Spacapan Mariano, nato a Merna il 30 gennaio 1921, figlio;

Spacapan Zdenco, nato a Merna il 31 marzo 1925, figlio;

Spacapan Giorgio, nato a Merna il 23 aprile 1927, figlio;

Spacapan Simone, nato a Merna il 17 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1432)

N. 50-290 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Angelo fu Giovanni e di Orsola Sauli, nato a Ranziano il 21 ottobre 1873 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria fu Andrea Pregeli, nata a Ranziano l'8 febbraio 1871, moglie;

Spacapan Francesco, nato a Ranziano il 10 agosto 1911, figlio;

Spacapan Stanislao, nato a Ranziano il 22 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1435)

N. 50-292 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giovanni fu Giovanni e della fu Maria Rusjan, nato a Ranziano il 20 ottobre 1875 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Teresa fu Lodovico Pahor, nata a Ranziano il 22 giugno 1874, moglie;

Spacapan Giovanna, nata a Ranziano il 30 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1437)

N. 50-293 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Domenico di Giovanni e di Luigia Gorjan, nato a Ranziano il 10 settembre 1902 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Ernesta di Giuseppe Bigon, nata a Ranziano il 23 agosto 1899, moglie;

Spacapan Maria, nata a Ranziano il 27 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1438)

N. 50-294 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Antonio fu Michele e della fu Maria Rusjan, nato a Ranziano il 12 giugno 1869 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Carolina fu Giovanni Krpan, nata a Ranziano il 10 novembre 1880, moglie;

Spacapan Rodolfo, nato a Ranziano il 18 settembre 1908, figlio;

Spacapan Luigi, nato a Ranziano il 19 ottobre 1912, figlio;

Spacapan Bernardo, nato a Ranziano il 1° dicembre 1915, figlio;

Spacapan Sofia, nata a Ranziano il 24 settembre 1920, figlia;

Spacapan Giuseppina, nata a Ranziano il 17 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1439)

N. 50-295 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Luigi di Ignazio e di Giuseppina Pregelj, nato a Ranziano il 18 giugno 1894 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Luigia fu Luigi Kodric, nata a Ranziano il 9 agosto 1896, moglie;

Spacapan Vera, nata a Ranziano il 15 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1440)

N. 50-296 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Michele fu Michele e di Orsola Batistic, nato a Ranziano l'8 marzo 1875 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria, nata a Ranziano il 15 gennaio 1903, figlia;

Spacapan Giulia, nata a Ranziano il 18 ottobre 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(1441)

N. 50-298 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacapan ved. Teresa nata Birsa fu Andrea e di Anna Mamic, nata a Ranziano l'11 ottobre 1888 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria fu Francesco, nata a Ranziano il 20 novembre 1911, figlia;

Spacapan Stanislao fu Francesco, nato a Ranziano il 19 dicembre 1912, figlio;

Spacapan Elena fu Francesco, nata a Ranziano l'11 settembre 1914. figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1442)

N. 50-299 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Francesco fu Giacomo e di Anna Vedopivec, nato a Ranziano il 4 maggio 1887 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Francesco, nato a Ranziano il 30 giugno 1915, figlio;

Spacapan Giacomo, nato a Radkersburg il 25 luglio 1917, figlio;

Spacapan Giuseppe, nato a Ranziano il 4 dicembre 1920, figlio;

Spacapan Giovanni, nato a Ranziano il 4 aprile 1923, figlio;

Spacapan Cristina fu Giuseppe Pregelj, nata a Ranziano il 13 novembre 1890, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1443)

N. 50-300 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Spacapan Amalia ved. Stepancic fu Giuseppe e fu Maria Mozetic, nata a Ranziano il 1° dicembre 1864 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1444)

N. 50-301 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Augusto fu Andrea e fu Giuseppina Vicic, nato a Ranziano il 6 agosto 1885 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Augusto, nato a Ranziano il 5 novembre 1919, figlio;

Spacapan Matilde fu Andrea Bratkovic, nata a Ranziano il 13 marzo 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1445)

N. 50-302 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giovanni fu Michele e fu Maria Russian, nato a Ranziano il 21 gennaio 1872 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Spacapan Giovanni di Giovanni, nato a Ranziano il 3 settembre 1906, figlio;

Spacapan Luigia fu Giuseppe Gorjan, nata a Ranziano il 28 marzo 1870, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1446)

N. 50-260 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Farnasaric Antonio fu Antonio e di Pavlin Teresa, nato a Sambasso il 7 ottobre 1886 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Fornasaric Carolina di Andrea Pavlin, nata a Raunizza il 10 aprile 1900, moglie;

Fornasaric Ernesto, nato a Sambasso il 4 novembre 1928, figlio;

Fornasaric Francesco, nato a Sambasso il 30 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1447)

N. 50-270 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giacomo fu Antonio e fu Pahor Caterina, nato a Castagnevizza il 14 aprile 1864 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Spacal Maria fu Giuseppe Tercon, nata a Clanzi il 17 ottobre 1881, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1448)

N. 50-271 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Spacal ved. Luigia nata Spacal fu Antonio e fu Trampus Giuseppina, nata a Castagnevizza l'11 giugno 1877 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Spacal Enrico fu Ulrico, nato a Ronchi il 12 dicembre 1906, figlio;

Spacal Maria fu Ulrico, nata a Castagnevizza il 26 febbraio 1908, figlia;

Spacal Cristina fu Ulrico, nata a Castagnevizza il 4 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1449)

N. 50-272 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacal Luigia in Spazzali fu Antonio e fu Trampus Giuseppina, nata a Castagnevizza l'11 giugno 1877 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1450)

N. 50-273 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giovanni fu Giuseppe e fu Trampus Teresa, nato a Castagnevizza il 15 giugno 1871 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Giovanna di Antonio Pahor, nata a Brestovizza il 21 maggio 1878, moglie;

Spacal Mario, nato a Castagnevizza il 14 aprile 1904, figlio;

Spacal Luigia, nata a Castagnevizza il 29 aprile 1908, figlia;

Spacal Luigi, nato a Castagnevizza il 15 settembre 1910, figlio;

Spacal Carlo, nato a Castagnevizza il 12 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1451)

N. 50-274 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Bartolomeo fu Antonio e fu Pahor Caterina, nato a Castagnevizza il 30 luglio 1861 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Bartolomeo-Giuseppe, nato a Castagnevizza il 9 aprile 1903, figlio;

Spacal Luigi, nato a Castagnevizza il 1° luglio 1893, figlio;

Spacal Maria fu Antonio Stepancic, nata a Temenizza l'11 agosto 1904, nuora;

Spacal Dragica-Maria di Luigi, nata a Castagnevizza il 29 settembre 1924, nipote;

Spacal Cvetca Anna di Luigi, nata a Castagnevizza il 6 ottobre 1926, nipote;

Spacal Stanislao Luigi di Luigi, nato a Castagnevizza il 25 gennaio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1452)

N. 50-275 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giuseppe fu Giuseppe e fu Spacal Maria, nato a Castagnevizza il 23 ottobre 1907 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Cecilia, nata a Castagnevizza l'11 aprile 1905, sorella;

Spacal Francesco, nato a Castagnevizza il 12 settembre 1909, fratello;

Spacal Maria, nata a Castagnevizza il 7 ottobre 1915, sorella;

Spacal Giovanni fu Giuseppe, nato a Castagnevizza il 5 gennaio 1886, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1453)

N. 50-276 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giuseppe fu Giuseppe e di Trampus Francesca, nato a Castagnevizza il 19 maggio 1912 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Francesco, nato a Castagnevizza l'11 dicembre 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1454)

N. 50-277 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giuseppe fu Bortolo e fu Legisa Marianna, nato a Castagnevizza il 24 ottobre 1875 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Anna fu Giuseppe Spacal, nata a Castagnevizza il 24 luglio 1886, moglie;

Spacal Giuseppe, nato a Castagnevizza il 18 gennaio 1908, figlio;

Spacal Albina, nata a Castagnevizza l'8 novembre 1911, figlia;

Spacal Luigi, nato a Castagnevizza il 13 settembre 1919, figlio;

Spacal Carolina, nata a Castagnevizza il 9 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1455)

N. 50-278 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacal Anna in Spazzali fu Giuseppe e fu Novak Anna, nata a Castagnevizza il 24 luglio 1886 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1456)

N. 50-279 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Spacal ved. Maria nata Novak di Andrea e di Okretic Caterina, nata a Castagnevizza il 27 novembre 1881 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Oscare fu Antonio, nato a Castagnevizza il 15 agosto 1906, figlio;

Spacal Stefania fu Antonio, nata a Castagnevizza il 2 giugno 1908, figlia;

Spacal Francesco fu Antonio, nato a Castagnevizza il 31 agosto 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 370 — Numero del certificato provvisorio: 15329 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Caria Priamo fu Priamo, domiciliato a Tuili (Cagliari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 371 — Numero del certificato provvisorio: 10530 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Toselli Andrea fu Michele, domiciliato a Cassine (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 372 — Numero del certificato provvisorio: 34717 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Latteria consorziale di Planina di Circhina (Gorizia) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 373 — Numero del certificato provvisorio: 3720 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Paglioni D. Angelo fu Pietro, domiciliato a Castelraimondo (Macerata) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 374 — Numero del certificato provvisorio: 15850 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Alberici Giuseppina di Vincenzo vedova Monaldi, domiciliata a Piandimeleto (Pesaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 380 — Numero del certificato provvisorio: 2396 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Sgherri Giuseppe fu Santi, domiciliato a Scansano (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 381 — Numero del certificato provvisorio: 17006 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pagnutti Nicolò fu Sante, domiciliato a San Daniele nel Friuli (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 382 — Numero del certificato provvisorio: 1791 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Cooperativa Boattieri di Tuscania — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 384 — Numero del certificato provvisorio: 3103 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Patronato scolastico di Roccastrada — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 385 — Numero del certificato provvisorio: 7626 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Cattini Diego fu Pietro, domiciliato a Rio Saliceto (Reggio Emilia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 5988 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Callaini Dino fu Giovanni, domiciliato a Monticiano (Siena) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 387 — Numero del certificato provvisorio: 11277 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Mazzer Domenico fu Antonio, domiciliato a San Vendemiano (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 388 — Numero del certificato provvisorio: 4195 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fascio Femminile di Casteldelpiano (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 390 — Numero del certificato provvisorio: 1303 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Alberti Gioacchino fu Giocondo, domiciliato a Tione (Trento) — Capitale: L. 200

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5094)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 giugno 1933-XI (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . . L.		6.745.358.429,09	+	28.537
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero. . . . . L.	343.471.446,05		—	14.796
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	62.566,91		—	40
		343.534.012.96	—	14.836
Riserva totale . . . . L.		7.088.892.442,05	+	13.701
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . . »		324.770.974,91	+	3.459
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.601.964.449,02	—	25.132
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		4.823.093.42	—	729
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	660.375.528,89		+	165.230
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	203.349.10		+	1
		660.578.877,99	+	165.231
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		1.368.627.355,22	+	579
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	14.811.713,10		+	7.657
altri . . . . . »	43.927.227,38		+	7.044
		58.738.940,48	+	14.701
Azionisti a saldo azioni . . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . . »		170.197.899,16	+	46
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali . . . . »		1.087.093.218,35		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . »	107.067.676,64			—
Impiego fondo pensioni . . . . . »	235.024.848,99		—	2
Debitori diversi . . . . . »	800.924.691,21		+	20.779
		1.205.502.216,84	+	20.777
Spese . . . . . L.		62.088.149,17	+	4.833
L.		18.606.075.721,71		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		27.384.146.517,80	+	88.554
L.		45.990.222.239,51		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		386.088.819.70	—	241
TOTALE GENERALE . . . L.		46.376.311.059,30		—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(299)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1933 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 giugno 1933-XI — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	12.613.496.400 —	— 227.264
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	355.732.181,62	+ 99.159
Depositi in conto corrente	»	935.384.871,23	— 109.724
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.204.613.452,85	— 237.829
Capitale	L.	500.000.000	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	913.521.281,11	— 13.602
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.819.756.905,10	+ 396.323
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	78.916.174,46	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 120.872.142,78		+ 1
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —		—
Creditori diversi	» 622.286.020,99		+ 49.830
		789.158.163,77	+ 49.831
Rendite del corrente esercizio	L.	167.609.745,42	+ 2.743
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	18.606.075.721,71	—
Depositanti	»	27.384.146.517,80	+ 88.554
	L.	45.990.222.239,51	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	386.088.819,79	— 241
TOTALE GENERALE	L.	46.376.311.059,30	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49.90 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 53.48 %.

Servizio Ragioneria: Il capo servizio. G. ROSAI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1933.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Montiglio	B	—	1
Id.	Moasca S. Marzano	B	—	1
Avellino	Solofra	B	—	1
Bari	Gravina	B	—	1
Benevento	Faicchio	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	4
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Cagliari	Armungia	S	—	1
Id.	Cagliari	B	—	1
Id.	Nuraminis	E	—	2
Id.	Samatzai	O	—	1
Campobasso	Montefalc. nel Sannio	O	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Catanzaro	S. Onofrio	O	—	1
Como	Villaguardia	B	1	—
Cosenza	Cerchiara di Calabria	O	—	2
Cuneo	Fossano	B	—	2
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Empoli	B	—	1
Foggia	Bovino	B	1	—
Id.	Foggia	E	—	1
Frosinone	Paliano	B	—	1
Id.	Veroli	B	—	1
Genova	Genova	B	1	1
Messina	S. Agata di Militello	B	—	1
Milano	Mairago	B	—	1
Novara	Cerano	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	—	1
Piacenza	Lugagnano	B	—	1
Id.	Vernasca	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Pola	Sanvincenti	B	—	1
Potenza	Avigliano	B	—	1
Id.	Muro Lucano	B	1	—
Id.	Noepoli	B	1	—
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Minturno	B	—	1
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	1	1
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Vicovaro	B	1	—
Salerno	Fisciano	B	—	1
Id.	Torraca	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Sassari	Nalvi	B	1	—
Id.	Oschiri	B	—	2
Id.	Villanova	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Taranto	Martina Franca . . .	B	1	—
Id.	Palagiano	O	1	—
Torino	Rivoli	B	—	1
Trapani	Pantelleria	B	—	1
Udine	Forgaria	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
Viterbo	Nepi	O	—	1
Id.	Ronciglione	O	—	1
			16	55
	***Carbonchio** sintomatico.*			
Arezzo	Terranova	E	1	—
Modena	Modena	B	1	—
Nuoro	Bitti	B	—	1
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
			4	1
	Afta epizootica.			
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Como	Cadonago	B	1	—
Id.	Como	B	1	—
Genova	Moneglia	B	—	1
Gorizia (*a*)	Castel d'Obra	B	2	—
Pavia	Torre d'Isola	B	1	—
Piacenza	Gazzola	B	1	—
Siracusa	Melilli	O	—	1
			6	3
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Civitella	S	1	—
Id.	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	3	—
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	3	3
Belluno	Cesiomaggiore	S	—	1
Id.	Limana	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Laces	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Brescia	Gottolengo	S	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	S	—	1
Como	Carugo Arosio	S	3	—
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	1
Id.	Forlì	S	1	—
Id.	S. Sofia	S	—	1
Id.	Vergnereto	S	—	1
Milano	Trezzano Rosa	S	—	1
Modena	Campogalliano	S	1	—
Padova	Padova	S	—	1
Parma	Nereto	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	—
Id.	Spoleto	S	1	—
Piacenza	Ponte dell'Olio	S	1	—
Reggio Emilia	Luzzara	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	2	—
Id.	Reggiolo	S	—	1
Id.	S. Martino in Rio	S	1	—

Segue Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Sassari	Bono	S	—	6
Id.	Bonorva	S	1	—
Id.	Chiaramonti	S	1	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	—	2
Id.	S. Omero	S	—	1
Torino	Cumiana	S	—	1
Treviso	Cappella Maggiore	S	—	1
Id.	Castello di Godego	S	—	1
Id.	Cison di Valmarino	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Pravisdomini	S	—	1
Vicenza	Camisano	S	—	1
Id.	Castagnero	S	—	1
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
			23	37

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			4	—

***Farcino** criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Altaivlla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id.	Quadrelle	E	2	—
Id.	Quindici	E	1	—
Id.	S. Potito Ultra	E	—	2
Belluno	Belluno	E	1	—
Foggia	Manfredonia	E	—	1
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	—	2
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Castelnuovo	E	4	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Massalubrense	E	1	—
Id	Napoli	E	8	5
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	4	—
Id.	S. Paolo Bel Sito	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Ficarazzi	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	1	—
Trapani	Castelvetrano	E	—	2
Id.	Marsala	E	2	9
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
			49	17

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Serra S. Quirico	Cn	—	1
Arezzo	Arezzo	Cn	2	—
Catania	Ramacca	Cn	—	1
Como	Mariano	Cn	—	1
Cosenza	Acri	Cn	—	1
Id.	Amendolara	Cn	—	1
Id.	Corigliano Calabro	Cn	—	1
Id.	Roggiano Gravina	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Monte Sant'Angelo	O	1	—
Id.	Torremaggiore	E	—	1
Id.	Volturara Appula	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Cn	2	—
Napoli	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Mugnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	3
Id.	Pompei	Cn	—	1
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Pistoia	Tizzana	Cn	—	1
Ragusa	Vittoria	Cn	1	—
Ravenna	Faenza	Cn	—	1
Roma	Roma	Cn	—	2
Sassari	Siligo	O	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Siracusa	Siracusa	Cn	—	1
Viterbo	Capranica	Cn	—	1
			8	29

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cavriglia	O	1	11
Ascoli Piceno	Arquata	O	12	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Bolzano	Tires	O	—	3
Brindisi	Torre S. Susanna	O	5	—
Campobasso	Campobasso	E	2	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Id.	Pescopennataro	O	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Id.	Venafro	O	15	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	O	1	—
Foggia	Casalvecch. di Puglia	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	2
Id.	Sansevero	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Castellazzara	O	1	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Napoli	Grumo Nevano	O	1	—
Potenza	Venosa	O	—	1
Rieti	Cittareale	O	3	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Longone Sabino	O	1	—
Roma	Carpineto Romano	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Rogna.*				
Roma	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	6	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Terni	Alviano	O	1	1
Id.	Guardea	O	1	1
Id.	Narni	O	4	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bassanello	O		1
Id	Biada	O	1	—
Id	Montefiascone	O	3	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id	Soriano nel Cimino	O	1	
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			90	21
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma	O	2	2
Taranto	Castellaneta	O	[illegible]	—
			4	2
Aborto epizootico.				
Belluno	Lozzo Cadore	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id	Borgo Panigale	B	1	—
Id	Castenaso	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monteveglio	[illegible]	2	—
Id.	Praduro e Sasso	B	—	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	—
Cremona	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Id	Settimo Cremonese	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Campi Bisenzio	B	1	—
Id.	Rignano sull'Arno	O	1	—
Imperia	Cosio d'Arroscia	B	2	2
Id.	Massa Marittima	B	2	2
Lucca	Lucca	B		1
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Carpi	B	3	—
Id	Castelfranco	B	4	2
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Finale	B	1	—
Id	Formigine	B	5	1
Id.	Medolla	B	2	—
Id	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	28	—
Id.	Montese	B	—	1
Id.	Nonantola	B	3	—
Id	S. Cesario	B	2	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	5	1
Id.	Zocca	B	1	—
Segue *Aborto epizootico*				
Novara	Casalino	B	2	—
Id	Crodo	B	1	—
Id.	Granozzo	B	2	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Montagnana	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	2	—
Id.	S. Lazzaro	B	2	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id	Vigatto	B	—	1
Pavia	Vigevano	B	2	—
Pesaro e Urbino	Gabicce	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id	Gazzola	B	1	—
Id	Piacenza	B	1	—
Reggio Emilia	Cavriago	B	1	—
Id	Correggio	B	2	2
Id.	Guastalla	B		1
Id.	Montecchio	B	3	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Rovigo	Castelmassa	B	1	—
Id.	Melara	B	2	—
Sondrio	Fusine	B	—	1
Taranto	Lizzano	O	—	1
Venezia	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Verona	S. Bonifacio	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
Id	Camisano	B	—	1
Id.	Grumolo	B	—	1
			114	28
Tubercolosi bovina				
Arezzo	Cortona	B	2	1
Id.	Terranova	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Bitritto	B	1	—
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	—	1
Id.	Valenzano	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Bressanone	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	Sansevero	B	—	1
Imperia	S. Remo	B	—	1
Ravenna	S. Agata sul Santerno	B	1	—
Salerno	Salerno	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Fossalta Po'	B	1	—
			9	10
Diarrea dei vitelli.				
Arezzo	Castel Focognano	B	1	—
Id.	Pieve S. Stefano	B	3	—
Cremona	Cremona	B	—	1
Padova	Teolo	B	1	—
			5	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Belluno	Belluno	E	1	1
Piacenza	Agazzano	E	1	—
Sassari	Ploaghe	E	1	—
			3	1
Difterite aviaria.				
Bari	Bari	P	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	P	—	1
Id.	Sannicandro G.	P	—	1
Id.	Torremaggiore	P	—	1
Frosinone	Picinisco	P	—	1
Imperia	Imperia	P	—	1
Lecce	Cavallino	P	—	1
Livorno (*a*)	Castagneto Cardura	P	1	—
Id.	Piombino	P	1	—
Sassari	Sassari	P	1	
Udine	Maniago	P	—	1
			4	7
Colera dei polli				
Campobasso	S. Felice del Sannio	P	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	P	1	—
Id	S. Giovanni Rotondo	P	1	—
Pesaro e Urbino	Gradara	P	—	1
Roma	Roma	P	1	—
			3	2

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	33	60	71
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	7	8	9
Malattie infettive dei suini	24	47	60
Morva	2	4	4
Farcino criptococcico	9	34	66
Rabbia	17	29	37
Rogna	17	47	111
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	6
Aborto epizootico	22	71	142
Tubercolosi bovina	8	17	19
Diarrea dei vitelli	3	4	6
Influenza del cavallo	3	3	4
Difterite aviaria	8	11	11
Colera dei polli	4	5	5

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2323)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	433874	75 —	Pasciutti Isabella Maria *fu Angelo-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Fantaguzzi Angela di Giuseppe *ved.* Pasciutti, dom. a Vigevano (Pavia).	Pasciutti Isabella Maria *figlia del presunto assente Carlo, chiamato anche Angelo-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Fantaguzzi Angela di Giuseppe, *maritata* Pasciutti, dom. come contro.
»	280685	245 —	Bianchi Antonio di *Gregorio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Michele di Pagana (Genova)	Bianchi Antonio di *Domenico*, minore ecc. come contro
»	155006	255 —	Chiabrera Giuseppe, Caterina, Maria e *Linda* di Alfonso, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Ovada (Alessandria) e figli nascituri di Chiabrera Alfonso e Piana *Luigia*	Chiabrera Giuseppe, Caterina, Maria ed *Emma-Ida* di Alfonso, minori sotto la p. p. del padre, dom in Ovada (Alessandria) e figli nascituri di Chiabrera Alfonso e Piana *Maria-Luigia*
»	347408	1.670 —	Dufour-Berte *Max* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Dufour-Berte *Massimiliano-Giuseppe-Maria* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	19890	2.095 —	Mondolfo *Evelina* fu Vito, moglie di Cantoni Camillo, dom. a Parma, vincolata.	Mondolfo *Rachele-Evelina* fu Vito, moglie ecc come contro.
Cons. 5 %	160323	2.950 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	68586	25 —	*Camburzano* Margherita fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Amione Caterina ved. *Camburzano*, dom. a Barengo di Mazzè (Aosta).	*Cambursano* Margherita fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Amione Caterina ved. *Cambursano*, dom. come contro.
3,50 %	717009	280 —	Capotondi *Adelia* fu Francesco, *nubile*, dom. a Capranica (Roma), vincolata.	Capotondi *Silvia-Adelia* fu Francesco, *moglie di Colli Nicola-Alessandro fu Giuseppe*, dom come contro, vincolata.
»	708379	105 —	Amorosa Maria, Ester e Dora di Arnaldo Manfredi, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli: con usuf. vital. ai coniugi Amorosa Arnaldo Manfredi fu Alfonso e *Masci* Ersilia-Sofia, congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usuf. vital. ai coniugi Amorosa Arnaldo Manfredi fu Alfonso e *Mascia* Ersilia-Sofia, congiuntamente e cumulativamente.
Cons. %	165047	900 —	Ceriotti *Barbara* di Alberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Loazzolo (Alessandria).	Ceriotti *Barbora* di Alberto, minore ecc. come contro.
»	165052	60 —		
3,50 %	248698	742 —	Pomba Rosina / Pomba Rosa / Pomba Rosina } fu Luigi, moglie di Raseri *Cesare*, dom. in Aquila nella prima e seconda rendita e dom. a Torino nella terza rendita, vincolate.	Pomba Rosina / Pomba Rosa / Pomba Rosina } fu Luigi, moglie di Raseri *Giovanni-Cesare*, dom. come contro, vincolate.
»	290874	129,50		
»	321599	210 —		
Cons. 5 %	175717	15 —	Bonacci Nazzareno fu Giovanni-*Battista*, domiciliato a Pallanca (Novara).	Bonacci Nazzareno fu Giovanni-*Maria*, dom. come contro.
3,50 %	454690	115,50	Spander-Knobel Elia, *Emma*, Zelia di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal matrimonio di Spander Knobel Stefano con Bionaz *Anaide* fu Carlo-Emanuele, dom. in Aosta. La prima rendita è con usuf. vital. a Bionaz *Anaide* fu Carlo-Emanuele, moglie di Spander Knobel Stefano.	Spander-Knobel Elia, *Stefania-Emma*, Zelia di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal matrimonio di Spander Knobel Stefano con Bionaz *Erminia-Anaide* fu Carlo-Emanuele, dom. in Aosta. La prima rendita è con usuf. vital. a Bionaz *Erminia-Anaide* fu Carlo-Emanuele, moglie di Spander Knobel Stefano.
»	583625	45,50		

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE.	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	208093 483336	1.500 — 11.700 —	Guastalla *Enrico* fu Aronne, dom. a Torino, ipotecate.	Guastalla *Giacobbe-Enrico* fu Aronne, dom. a Torino, ipotecate.
3,50 %	109383	857,50	Allasina Benedetto di Francesco, dom. a Torino, vincolata per garanzia della dote costituitasi da *Adelaide* Stevano fu *Giuseppe-Alfonso*, moglie del titolare.	Allasina Benedetto di Francesco, dom. a Torino, vincolata per garanzia della dote costituitasi da *Luigia-Adelaide* Stevano fu *Alfonso-Giuseppe*, moglie del titolare.
Cons. 5 %	329814	600 —	Lagnese *Rosina* di Pietro, moglie di Iovino Francesco, dom. a Camigliano (Caserta), vincolata.	Lagnese *Maria-Giuseppa-Rosa* di Pietro, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	105854	110 —	*de Cintiis* Emilia fu Tommaso, moglie di de Angelis Francesco-Saverio, dom. a Monforte Irpino (Avellino), vincolata.	*de Cinceis* Emilia fu Tommaso, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	223585	70 —	*Sobrito* Giovanni fu Michele, dom. a Chieri (Torino).	*Subrito* Giovanni fu Michele, dom. a Chieri (Torino).
»	392902	80,50	Semino *Giulia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Semino *Emilia-Giulia* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	111042	50 —	Russo *Giuseppa* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Perna Rosa, ved. Russo, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Russo *Maria-Giuseppa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
» » »	406860 437341 498206	200 — 50 — 150 —	Monteleone Iole di Alfredo, *nubile*, dom. a Sarno (Salerno).	Monteleone Iole di Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sarno (Salerno).
3,50 % »	531992 575182	63 — 31,50	Messina *Maria-Caterina*, Maria-Antonia e Giuseppe di Carmelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Nicosia (Catania); con usuf. ai coniugi Messina Carmelo fu Giuseppe e La Giusa Maria-Caterina fu Lorenzo, dom. a Nicosia (Catania).	Messina *Nicola*, Maria-Antonia e Giuseppe di Carmelo, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 % »	414247 414246	310 — 310 —	Caprioglio Enrichetta fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Luparia *Ernesta* fu Giovanni, ved. Caprioglio, dom. a Rossignano Monferrato (Alessandria). La prima rendita è con usufrutto a Luparia *Ernesta* di Giovanni.	Caprioglio Enrichetta fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Luparia *Modesta* di Giovanni, ved. Caprioglio, dom. come contro. La prima rendita è con usuf. a Luparia *Modesta* di Giovanni.
3,50 % »	389173 348064	70 — 70 —	Garcin Giovanni fu *Antonio*, dom. a Torino, nella prima rendita e dom. a Bardonecchia (Torino) nella seconda rendita.	Garcin Giovanni fu *Giuseppe-Antonio*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

2219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 151.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13 —
Inghilterra (Sterlina)	62.58
Francia (Franco)	73.70
Svizzera (Franco)	364.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.621
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.50
Cecoslovacchia (Corona)	55.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.50
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.14
Olanda (Fiorino)	7.592
Polonia (Zloty)	211 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157 —
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.325
Id. 3,50 % (1902)	76.875
Id. 3 % lordo	55 —
Consolidato 5 %	85.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id id. id. 1940	102.55
Id. id. id. 1941	102.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.30

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio per l'acquedotto della strada n. 70.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 2236 in data 25 giugno 1933, ha approvato la modifica dell'art. 17 dello statuto del Consorzio per l'acquedotto della strada n. 70, deliberata dall'assemblea degli interessati, in data 5 marzo 1933, per portare da 5 a 7 il numero dei membri del Consiglio dei delegati.

(5136)

Approvazione dell'elenco, e relativa planimetria, dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Chiona in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 1° luglio 1933-XI, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Chiona, in comune di Spello (Perugia) previsti nella perizia 31 agosto 1932 approvata con decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1933, n. 3056-1.

(5137)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale fu indetto un concorso per esami a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale di gruppo *A*, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Visto la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale in data 8 marzo 1933-XI;

Visti gli atti della detta Commissione, e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Zitelli Vittorio	8,33	10	18,33
2	Stoppoloni Ezio	8,25	9,25	17,50
3	Vitocolonna Vito	8,50	8,50	17
4	Scanferla Giovanni	8,33	8	16.33
5	Misley Renzo	7,16	9	16,16
6	Di Donato Mario	7,41	8,55	15,96
7	Chiapperi Filippo	7,41	8,50	15,91
8	Simi Cesare	7,33	8,50	15,83
9	Martellotta Adolfo	7,25	8,50	15,75
10	Massobrio Ernesto	7,66	8	15,66
11	Mascinllo Antonio	7	8,60	15,60
12	Taddei Umberto	7,25	8,30	15,55
13	Saponaro Olindo	7	8,50	15,50
14	De Sanctis Mario	7,33	8,10	15,43
15	Megale Tommaso	8,33	7	15,33
16	Catalano Raffaele	8	7,30	15,30
17	Manfredini Antonio	7,25	8	15,25
18	Botti Edoardo	7,25	7,95	15,20
19	Mondi Giovanni	7	8,18	15,18
20	Meneghetti Umberto	8,66	6,50	15,16
21	Ugo Camillo, ex combattente	8,33	6,75	15,08
22	Salvatore Domenico	7,33	7,72	15,05
23	Tuzi Roberto	7	8	15
24	Petruzzi Giuseppe	7,66	7,25	14,91
25	Caporale Michele	7,08	7,80	14,88
26	Danieli Carlo	7,08	7,75	14,83
27	Gabbianelli Dialma Rolando	7	7,75	14,75
28	Crosetti Giuseppe, ex combattente	7,16	7,50	14,66
29	Abate-Daga Giovanni	8,33	6,30	14,63
30	Lorenzi Domenico	7,08	7,50	14,58
31	Foderà Ottone	7	7,55	14,55
32	Garofalo Gaetano	8	6,50	14,50
33	Tempesta Donato, ex combattente	7,50	6,95	14,45
34	Valerio Elio	7,66	6,77	14,43
35	Speciale Pietro	7,41	7	14,41
36	Sciarra Michele	7,41	6,98	14,39
37	Marconi Eugenio	7,08	7,28	14,36

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
38	Amoroso Salvatore	7,08	7,27	14.35
39	Robert Giovanni	7,33	7	14,33
40	Casaccia Giovanni	7,41	6,90	14,31
41	Brignone Giacomo	7	7,20	14,20
42	Ferrante Lorenzo	7,25	6,93	14,18
43	Scagnetti Luigi	7	7,16	14,16
44	Marocchi Giuseppe	7,41	6,73	14,14
45	Cervone Amedeo	7,08	7,05	14,13
46	Saletnich Gastone	8	6,10	14,10
47	Lio Luigi	7,25	6,82	14,07
48	Sartorelli Lorenzo	7,50	6,55	14,05
49	Colacresi Domenico	7	7,03	14,03
50	Amoroso Antonio	7,41	6,60	14,01
51	Barbetti Guido	7,41	6,57	13,98
52	Montani Mario	7,33	6,62	13,95
53	Bistolfi Pietro	7,75	6,15	13,90
54	Gioffrè Rocco Bruno	7	6,88	13,88
55	Schettini Francesco	7,50	6,35	13,85
56	Giardina Giuseppe	7,16	6,67	13,83
57	Spiera Attilio	7,08	6,72	13,80
58	Corrado Vito	7,08	6,70	13,78
59	Medici Massimo	7,08	6,67	13,75
60	Minerva Vittorio	7	6,70	13,70
61	Potenza Gennaro	7	6,68	13,68
62	Mercatanti Paolo	7,25	6,40	13,65
63	Astrologo Giuseppe	7	6,62	13,62
64	Schiavo Bruno	7	6,60	13,60
65	Cicerchia Antonio	7,41	6,15	13,56
66	Lensi Mario	7,41	6,12	13,53
67	Fumanti Pietro	7,25	6,15	13,40
68	Scaccioni Giovanni	7	6,35	13,35
69	Angelucci Virgilio	7	6,30	13,30
70	Roncan Guido	7,08	6,20	13,28
71	Ferraris Gustavo	7	6,20	13,20
72	Rinaldi Enrico	7	6,15	13,15
73	Rispoli Giuseppe	7	6,12	13,12
74	Rovere Vincenzo	7	6,10	13,10
75	Sortino Giovanni	7	6,08	13,08
76	Lombardi Assuero	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Zitelli Vittorio . . . . punti 18,33
2. Stoppoloni Ezio . . . . . » 17,50
3. Vitocolonna Vito . . . . . » 17
4. Scanferla Giovanni . . . . . » 16,33
5. Misley Renzo . . . . . . » 16,16
6. Di Donato Mario . . . . . » 15,96
7. Chiapperi Filippo . . . . . » 15,91
8. Simi Cesare . . . . . . » 15,83
9. Martellotta Adolfo . . . . . » 15,75
10. Massobrio Ernesto . . . . . » 15,66
11. Masciullo Antonio . . . . . » 15,60
12. Taddei Umberto . . . . . » 15,55
13. Saponaro Olindo . . . . . » 15,50
14. De Sanctis Mario . . . . . » 15,43
15. Megale Tommaso . . . . . » 15,33
16. Catalano Raffaele . . . . . » 15,30
17. Manfredini Antonio . . . . . » 15,25
18. Botti Eduardo . . . . . . » 15,20
19. Mondi Giovanni . . . . . » 15,18
20. Meneghetti Umberto . . . . . » 15,16
21. Ugo Camillo, ex combattente . . » 15,08
22. Salvatore Domenico . . . . . » 15,05
23. Tuzi Roberto . . . . . . » 15
24. Petruzzi Giuseppe . . . . . » 14,91
25. Caporale Michele . . . . . » 14,88
26. Danieli Carlo . . . . . . » 14,83
27. Gabbianelli Dialma Rolando . . . » 14,75
28. Crosetti Giuseppe, ex combattente . » 14,66
29. Abate-Daga Giovanni . . . . » 14,63
30. Lorenzi Domenico . . . . . » 14,58
31. Foderà Ottone . . . . . . » 14,55
32. Garofalo Gaetano . . . . . » 14,50
33. Tempesta Donato, ex combattente . punti 14,45
34. Valerio Elio . . . . . . » 14,43
35. Speciale Pietro . . . . . . » 14,41
36. Sciarra Michele . . . . . . » 14,39
37. Marconi Eugenio . . . . . . » 14,36

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Amoroso Salvatore . . . . . punti 14,35
2. Robert Giovanni . . . . . . » 14,33
3. Casaccia Giovanni . . . . . » 14,31
4. Brignone Giacomo . . . . . » 14,20
5. Ferrante Lorenzo . . . . . » 14,18
6. Scagnetti Luigi . . . . . . » 14,16
7. Marocchi Giuseppe . . . . . » 14,14
8. Cervone Amedeo . . . . . » 14,13
9. Saletnich Gastone . . . . . » 14,10
10. Lio Luigi . . . . » 14,07
11. Sartorelli Lorenzo . . . . . » 14,05
12. Colacresi Domenico . . . . . » 14,03
13. Amoroso Antonio . . . . . » 14,01
14. Barbetti Guido . . . . . . » 13,98
15. Montani Mario . . . . . . » 13,95
16. Bistolfi Pietro . . . . . . » 13,90
17. Gioffrè Rocco Bruno . . . . . » 13,88
18. Schettini Francesco . . . . . » 13,85
19. Giardina Giuseppe . . . . . » 13,83
20. Spiera Attilio . . . . . . » 13,80
21. Corrado Vito . . . . . . » 13,78
22. Medici Massimo . . . . . . » 13,75
23. Minerva Vittorio . . . . . . » 13,70
24. Potenza Gennaro . . . . . . » 13,68
25. Mercatanti Paolo . . . . . » 13,65
26. Astrologo Giuseppe . . . . . » 13,62
27. Schiavo Bruno . . . . . . » 13,60
28. Cicerchia Antonio . . . . . » 13,56
29. Lensi Mario . . . . » 13,53
30. Fumanti Pietro . . . . . . » 13,40
31. Scaccioni Giovanni . . . . . » 13,35
32. Angelucci Virgilio . . . . . » 13,30
33. Roncan Guido . . . . . . » 13,28
34. Ferraris Gustavo . . . . . » 13,20
35. Rinaldi Enrico . . . . . . » 13,15
36. Rispoli Giuseppe . . . . . » 13,12
37. Rovere Vincenzo . . . . . » 13,10
38. Sortino Giovanni . . . . . » 13,08
39. Lombardi Assuero . . . . . . » 13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5139)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a 23 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 25 novembre 1932, n. 2601-1-3-1 a bandire un concorso per l'assunzione di personale d'ordine nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in applicazione dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, e la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932;
Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 17 gennaio 1933, n. 120670;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 23 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.
Il detto concorso è riservato agli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo eccetto quelli del personale ferroviario, iscritti al Partito Nazionale Fascista, i quali siano forniti del necessario titolo di studio o altrimenti abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale dell'indicato gruppo e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti del diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*).
Essi debbono, alla data del presente decreto, non aver superato l'età di anni 40, trattandosi di invalidi di guerra, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.
I candidati che risiedono nelle Colonie possono presentare la sola domanda salvo a produrre dopo il detto termine i documenti prescritti: essi però dovranno pervenire al Ministero non oltre cinque giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.
Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:
1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7.
2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3° certificato generale del casellario giudiziale;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bolla da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;
5° certificato medico da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15, trattandosi di invalidi di guerra.
Nel detto certificato dovrà risultare la statura del concorrente che non dovrà essere inferiore a metri 1,60.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
6° copia dello stato di servizio militare o foglio di congedo militare, nonchè apposito certificato da cui risulti la qualifica di invalido di guerra;
7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica.
Per coloro che ne siano sprovvisti, dovranno presentare un certificato dell'autorità da cui dipendono gerarchicamente da cui risulti che si trovino essi nelle condizioni previste dall'ultima parte dell'art. 1 del presente decreto;
8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato domicilia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);
9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;
10° certificato in carta da bollo da rilasciarsi dal segretario o dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della età e da quale epoca;
11° attestato da rilasciarsi dall'autorità da cui l'agente dipende comprovante l'intervenuto parere favorevole del proprio Consiglio di amministrazione come è prescritto dall'art. 1.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito od insufficientemente documentate.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 13 e 14 novembre 1933 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno in:
1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;
2° quesito di aritmetica.
Le prove orali consisteranno in:
1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;
2° cenni sulla geografia d'Italia;
3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;
4° nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
In caso di parità di merito saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024 (art. 1), 24 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 13°, gruppo *C*).
Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, successivamente, otterranno la nomina ad alunno in pianta stabile, grado 13°, gruppo *C*).

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425, ed in quanto sussistono le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia; salve le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà ferme le riduzioni del 12 per cento di cui al citato decreto.

Art. 10.

Sono equiparati agli invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, gl'invalidi per la causa nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5140)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 12 posti gratuiti di alunno presso il R. Collegio Ghislieri di Pavia.

Il Consiglio di amministrazione del R. Collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. 44 p. s., e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1915, n. 117 p. s., 8 giugno 1905, n. 155 p. s. e 18 aprile 1925, n. 758; Veduto il regolamento approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 262 p. s., e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512; Veduta la propria deliberazione 12 maggio 1933, n. 509, approvata dal Ministero della educazione nazionale con lettera 5 giugno 1933, n. 8372, notifica quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1933-34 sono vacanti e da conferire dodici posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella R. Università di Pavia, lombardi o figli di lombardi; per uno di tali posti sarà data preferenza (in base alle vigenti norme) ad aspiranti nativi della città o diocesi di Pavia.

Entro il mese di novembre p. v. sarà pure conferito, in base alle speciali norme, il premio di perfezionamento « Principe di Piemonte » di L. 6000, ad alunno neo-laureato, riconosciuto di meriti particolarmente distinti.

II. — Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare tutte le norme concernenti gli alunni del R. Collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato ad osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. — I posti di fondazione Ghislieri sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicati da docenti della R. Università di Pavia: tali esami avranno luogo dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito del giorno in cui essi avranno principio.

IV. — Per l'ammissione al concorso per posti d'alunno di fondazione Ghislieri gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione, in Pavia, piazza Collegio Ghislieri n. 2 (nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio, ossia dalle 10 alle 16), regolare domanda (su carta con bollo da L. 3) corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 30 settembre 1933, ore 16.

Titoli necessari per l'ammissione.

V. — Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare tutte le norme riguardanti gli alunni del R. Collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti al posto di fondazione Ghislieri riservato ai nativi della città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente: — per l'ammissione si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4° diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione; non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'educazione fisica; — i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che, entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso, comprovino il risultato dell'esame di maturità con le condizioni di cui sopra;

5° gli aspiranti già studenti inscritti in una Università o Istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.) — oltre detto diploma o certificato di maturità, con detta votazione media — anche un certificato comprovante d'essere iscritto al Gruppo universitario fascista, nonchè un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi vigenti nella Università cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame a punti ventiquattro su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° attestazione comprovante che il concorrente è iscritto all'Avanguardia Fascista, oppure ai Fasci giovanili di combattimento, oppure al Partito Nazionale Fascista;

9° attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica;

10° certificato medico comprovante che il concorrente fu rivaccinato da non oltre dieci anni, e che è di fisica costituzione pienamente sana, scevra da qualsiasi infermità comunicabile, o tale da esigere cure o diete speciali;

11° attestazione del podestà del luogo di residenza, sullo stato attuale della famiglia del concorrente: tale attestazione potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione, e dovrà comprovare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

12° attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di origine, e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

13° dichiarazione del padre — oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore — autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata:

14° fotografia del concorrente (formato tessera, e non su cartoncino) con firma di questo (nome e cognome).

VI. — I concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica, nel giorno precedente gli esami, da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. — Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. — I singoli documenti da allegarsi alla domanda d'ammissione possono presentarsi con esenzione da bollo a' termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato A (parte terza) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e delle relative norme d'applicazione; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da Autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

L'Ufficio non risponde alle corrispondenze non munite di francatura per risposta. Chiuso il concorso, non si restituiscono documenti annessi alla istanza d'ammissione, fatta eccezione per il diploma originario di maturità che dev'essere però ritirato personalmente dal diplomato o da persona munita di delega scritta.

Esami.

VIII. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta, e in tre orali.

Per tali prove non vi è uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa, che — pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classivo o dal Liceo scientifico (vedi R. decreto 5 novembre 1930, n. 1467) — diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre temi che gli saranno all'uopo proposti: ai concorrenti per studi di lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche, saranno proposti tre temi di composizione italiana riguardanti problemi di cultura generale (letteraria, filosofica, storica, ecc.); ai concorrenti per studi di medicina o ingegneria o chimico-farmacia o scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali, saranno proposti tre temi riguardanti problemi generali di scienze, o di storia delle scienze, con eventuali svolgimenti di quesiti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura dei temi per la prova scritta, resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La trasgressione di queste norme importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di Giurisprudenza, o di Scienze Politiche, o di Lettere e Filosofia; nei tre esami di Storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di Filosofia, e di Latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina o chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle Scienze naturali o nelle Scienze fisiche e naturali, oppure alla Scuola di Farmacia per la laurea in Chimica e Farmacia: nei tre esami di Fisica e Chimica, di Scienze naturali (botanica, zoologia e particolarmente fenomeni biologici più notevoli), e di Storia generale (come sopra);

c) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in Matematica, o in Fisica, o in Scienze fisiche e matematiche, o in Chimica oppure per il biennio propedeutico alle Scuole di ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia Università di Pavia): nei tre esami di Matematica, di Fisica e Chimica, e di Storia generale (come sopra).

Inoltre, ogni candidato sarà sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta; agli effetti del conseguimento del posto di fondazione Ghislieri riservato ai nativi della città o diocesi di Pavia, basta detta votazione minima complessiva di punti 35 su 50, intendendosi però sempre che, nel caso di più aspiranti idonei, anche questo posto speciale sarà conferito in base alla speciale graduatoria interna di merito.

Nel caso di parità di votazione complessiva, sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra o ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio di amministrazione del Collegio.

Per l'anno accademico 1933-34 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di fondazione Ghislieri.

Per la eventualità che, in base ai risultati del presente concorso, la graduatoria di merito classificasse un numero di candidati idonei inferiore a dodici, il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di chiamare ad occupare temporaneamente i vacanti posti di alunno altri studenti universitari italiani, anche non lombardi, tenendo però sempre fermo, e con speciale rigore, il criterio che i posti di fondazione Ghislieri possono conferirsi soltanto a giovani i quali risultino, sotto ogni riguardo, di merito particolarmente distinto.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re, Alto Patrono del Collegio; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al Rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia Università di Pavia per l'anno accademico 1933-34.

Pavia, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il presidente: Avv. Francesco Panigatti.

Il segretario: A. Crespi-Reghizzi.

(5100)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1934.

A norma dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » approvato con R. decreto 20 gennaio 1927, n. 274, e modificato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 998, è aperto il concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1934, fra giovani di nazionalità italiana, laureati in matematica o fisica o ingegneria da non oltre sei anni, non appartenenti al personale di ruolo degli Osservatori astronomici italiani, ma che si siano già dedicati o intendano dedicarsi agli studi astronomici o di meccanica celeste.

I concorrenti dovranno inviare la domanda di concorso in carta libera, corredata dai titoli di studio, di pratica astronomica e da eventuali pubblicazioni (queste ultime preferibilmente in tre copie) al direttore del Regio osservatorio astronomico di Padova, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Alla domanda di concorso dovranno inoltre allegare una dichiarazione con la quale si impegnano a dedicarsi durante l'anno 1934 a ricerche di astronomia in uno degli Osservatori astronomici italiani, la cui scelta spetta al vincitore, ma deve essere approvata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

La borsa di perfezionamento, dell'importo di L. 5000, sarà aggiudicata e verrà corrisposta con le norme stabilite dagli articoli 8 e 12 dello statuto della Fondazione.

(5138)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.